PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Art. 4

Fideiussioni del fondo interbancario di garanzia

Le operazioni di prestito o mutuo previste dal presente decreto a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonche' di cooperative agricole, che non siano in grado di offrire sufficienti garanzie, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario, sono assistite da fideiussioni del "fondo interbancario di garanzia", di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non coperta dal valore delle garanzie medesime e comunque per un importo non superiore al 50% della somma ammissibile a prestito o mutuo. Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, saranno stabilite le modalita' per l'ammissibilita' alla garanzia fideiussoria di cui al precedente comma.

Versione in vigore dal 2 ottobre 1969, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-da-calamita/art-4-fideiussioni-del-fondo-interbancario-di-garanzia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it